

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 19-1507
IPAB - Asilo di Carema con sede in Carema (TO). Estinzione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Asilo di Carema con sede in Carema, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 28/06/1934, ha lo scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di "a) Raccogliere e custodire gratuitamente in tutti i giorni non festivi, per almeno dieci mesi all'anno, i bambini di ambo i sessi in età dai tre ai sei anni e provvedere alla loro istruzione ed educazione morale, fisica, religiosa ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro giovane età.

b) Il ricovero e l'assistenza delle persone anziane, e comunque bisognose, in appositi locali a ciò destinati.

Le relative rette sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.”.

Con deliberazione n. 1 adottata il 14/11/2014, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha proposto l'estinzione dell'Ente e la contestuale devoluzione dell'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, vincolato a servizi socio assistenziali, al Comune di Carema.

La richiesta è motivata dal fatto che l'Ente negli ultimi tre anni non ha svolto alcuna attività e non esistono i presupposti per una ripresa di quella istituzionale né sono state individuate altre tipologie di attività, anche per la mancanza di adeguate risorse finanziarie.

In merito alla suddetta estinzione si è favorevolmente espresso il Consiglio Comunale di Carema, con deliberazione n. 2 adottata il 21/01/2015, e la Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 42-11425 assunta in data 14/04/2015.

Il patrimonio dell'estinguendo Istituto, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

BENI IMMOBILI

Immobile situato nella parte bassa e centrale del Comune di Carema, ubicato in Via Torino n. 26; lo stabile si compone di due corpi di fabbrica contigui: il principale, risalente ai primi anni del novecento, si eleva per tre piani fuori terra mentre quello accessorio, realizzato nei primi anni sessanta, è composto di un solo piano con copertura piana a terrazzo non praticabile. Il suddetto immobile, della superficie complessiva di mq. 1.391, catastalmente è così individuato:

- CATASTO TERRENI

foglio 4, mappale n. 470, area rurale di mq. 485;

foglio 4, mappale n. 578, vigneto di mq. 262;

foglio 4, mappale n. 785, ente urbano di mq. 604;

foglio 4, mappale n. 799, vigneto di mq. 40.

- CATASTO FABBRICATI

foglio 4, mappale n. 785, categoria B/1, consistenza mc. 2.150, rendita € 1.665,58.

Lo stabile è stato oggetto di alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato anche gli impianti tecnologici, che sono pertanto a norma di legge e in perfetta efficienza.

Il valore complessivo dell'immobile, quale risulta dalla relazione redatta dal dal Tecnico, geom. Armando Bosonetto, ammonta a € 244.061,25; si fa presente che la citata perizia è stata asseverata in Pont Saint Martin con atto n. 188.784 di Repertorio in data 03/12/2014, dinanzi al Dr. Giovanni Favre, Notaio iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta.

BENI MOBILI

Presso l'Unicredit, filiale di Settimo Vittone, conto corrente di Tesoreria n. 506442, con un saldo attivo, al 25/02/2015, di € 22.296,00.

Per i motivi esposti, considerato che l'Istituto non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 27 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'IPAB l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
visto l'art. 31 del Codice Civile;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l'estinzione dell'Asilo di Carema con sede in Carema ed il trasferimento e dell'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, eventuali passività incluse, al Comune di Carema, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Legale Rappresentante dell'Ente e il Sindaco del Comune di Carema sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)